

Letto, approvato e sottoscritto:

Il Segretario Generale

Il Sindaco

F.to
Dott.ssa Maria Teresa Oreste

F.to
Dott. Ernesto LA SALVIA



COMUNE DI CANOSA DI PUGLIA

Provincia di Barletta-Andria-Trani

SI ATTESTA

che la presente deliberazione, così come risulta dagli atti d'ufficio:

è in pubblicazione all'Albo Pretorio on - line del Comune di Canosa di Puglia per 15 giorni consecutivi dal 22 MAR. 2013 al 5 APR. 2013,
al n. 0405 ex art. 124 - comma 1 - D.Lgs. n. 267/2000.

Dal Palazzo di Città, 22 MAR. 2013

**IL CAPO SERVIZIO
SEGRETERIA GENERALE**
F.to Dott. Mario Caracciolo

è stata resa prontamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 - comma 4 - D.Lgs. n. 267/2000

è divenuta esecutiva il _____ decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione (art. 134 - comma 3 - D.Lgs. n. 267/2000).

Dal Palazzo di Città, li _____

**IL CAPO SERVIZIO
SEGRETERIA GENERALE**
F.to Dott. Mario Caracciolo

COMUNE DI CANOSA DI PUGLIA

Copia conforme all'originale, per uso amministrativo.

Canosa di Puglia 22 MAR. 2013

**IL CAPO SERVIZIO
SEGRETERIA GENERALE**
F.to Dott. Mario Caracciolo

Copia

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N° 45

OGGETTO: Concessione in diritto di superficie di un'area per la costruzione di un edificio di culto, a favore della Congregazione Cristiana dei Testimoni di Geova. Determinazioni.

SETTORE: EDILIZIA E URBANISTICA
IL DIRIGENTE DI SETTORE
Per quanto concerne la regolarità tecnica sulla proposta di questa deliberazione ha espresso il parere: favorevole in data 05/03/2013
F.to Ing. Giuseppe Limongelli

IL DIRIGENTE DEL SETTORE FINANZE
Per quanto concerne la regolarità contabile sulla proposta di questa deliberazione ha espresso il parere: favorevole in data 05/03/2013
F.to Dott. Giuseppe Di Biase

IL SEGRETARIO GENERALE
Esprime il visto di conformità ai sensi dell'art. 97 - comma 2 e comma 4 lett. d) - del D.Lgs. n. 267/2000 in data 05/03/2013
F.to Dott.ssa Maria Teresa Oreste

L'anno duemilatredici, il giorno cinque del mese di marzo, alle ore 19,30 e seguenti, in Canosa di Puglia, nella sede municipale, previo avviso del Sig. SINDACO, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori:

Ernesto LA SALVIA	Sindaco	P
Pietro BASILE	V. Sindaco	P
Sabino FACCIOLONGO	Assessore	P
Laura Simona LUPU	Assessore	P
Francesco MINERVA	Assessore	P
Giovanni Battista Pavone	Assessore	P
Leonardo PISCITELLI	Assessore	P
Giovanni QUINTO	Assessore	P

CON L'ASSISTENZA DEL SEGRETARIO GENERALE: dott.ssa Maria Teresa ORESTE

L'Assessore all'Urbanistica, Rag. Pietro Basile, su relazione istruttoria del Dirigente Settore Urbanistica, propone alla Giunta Comunale l'approvazione del seguente provvedimento di indirizzo:

LA GIUNTA

Premesso che:

- con deliberazione di G.R. n. 118 del 15.02.2005 è stato approvato, ai sensi dell'art. 16, c. 11, della L.R. n. 56/80, il Piano Regolatore Generale del Comune di Canosa di Puglia;
- con deliberazione n. 71 del 29.12.2006, esecutiva ai sensi di legge, il Consiglio comunale ha adottato la "Variante di adeguamento del Piano regolatore Generale al Piano Urbanistico Tematico Territoriale Paesaggistico (PUTT/p)" (c.d. Secondi Adempimenti PUTT), di seguito approvata con prescrizioni con D.G.R. n. 934 del 04.06.2009 ed oggetto di controdeduzioni del Consiglio comunale di cui alla deliberazione n. 37 del 30.07.2009;
- con deliberazione n. 6 del 18.02.2009, esecutiva ai sensi di legge, il Consiglio comunale ha adottato, ai sensi dell'art. 11 della L.R. 20/2001 e della D.G.R. n. 1328/2007 lo Schema di Documento Programmatico Preliminare (DPP) del PUG e, a seguito d'istruttoria tecnica, con successiva deliberazione n. 23 del 13.05.2009, esecutiva ai sensi di legge, si è espresso in merito alle osservazioni presentate, con accoglimento parziale delle stesse, ad integrazione dello Schema di DPP;
- con deliberazione n. 42 del 20.12.2011, esecutiva ai sensi di legge, il Consiglio comunale, ai sensi della L.R. n. 20/2001 art. 11 c. 4, ha adottato il PUG, Piano Urbanistico Generale;
- a far data dalla adozione del PUG, ai sensi dell'art. 13 della L.R. 20/2001, decorrono le Misure di Salvaguardia che prevedono la sospensione per il periodo di due anni dalla data di adozione del PUG, di ogni determinazioni sulle domande di concessione edilizia/permesso a costruire, in contrasto con il PUG stesso;
- Della adozione del PUG, ai sensi della L.R. n. 21/2001 e della L. 241/1990 e s.m.i., e dell'avvio del periodo di deposito ed osservazioni, si è dato atto tramite:
 - 1) avviso pubblico, affisso all'Albo Pretorio on line per 60 (sessanta) giorni consecutivi decorrenti dal 14.01.2012 (n. 58 del Registro delle Pubblicazioni);
 - 2) pubblicazione su n. 3 quotidiani a diffusione provinciale: Corriere dello Sport Edizione Puglia Basilicata / Corriere del Giorno di Puglia e Lucania / La Repubblica Bari Edizione Regionale;

3) affissione manifesto di Rende Noto per le vie e piazze cittadine:

- con deliberazione n. 11 del 18.04.2012, esecutiva ai sensi di legge, il Consiglio comunale, si è determinato in merito alle osservazioni pervenute;
- con più note, datate 06.05.2009 prot. n° 14913, 10.02.2011 prot. n° 3949 e 26.10.2012 prot. n° 29872, il Presidente della locale sede della "Associazione dei Testimoni di Geova di Canosa di Puglia", con sede in Canosa di Puglia alla Via Dei Gelsomini n°15, affiliata e aderente per statuto alla Congregazione dei Testimoni di Geova con sede in Roma in Via della Bufalotta n. 1281, quale Ente di culto riconosciuto dallo Stato con D.P.R. n.783 del 31/10/1986, nonché Ente Religioso istituzionalmente competente, ai sensi dell'art. 57 della Legge 22 Ottobre 1971 n. 865, ha avanzato istanza volta ad ottenere l'assegnazione di un'area in diritto di superficie, della estensione di circa 2000 mq, per la realizzazione di un immobile da destinare ad edificio di culto, ai fini dell'esercizio dei propri scopi sociali, indicando altresì l'area richiesta, individuata nel N.C.T. del Comune di Canosa di Puglia al Fg.39, p.la 857 e Fg.51 p.lle 702-890, aree, queste ultime, incluse nelle zone previste con destinazione a spazi pubblici ai sensi dell'art.3 del D.M. 02/04/1968 n°1444, ed allegando copia del progetto di massima delle opere da realizzare;

Considerato che :

- sin dal 1981 la Dichiarazione sulla eliminazione di tutte le forme di intolleranza e discriminazione fondate sulla religione, approvata dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite, ha riconosciuto "il diritto di erigere e mantenere chiese e templi", tra le libertà qualificanti della più ampia libertà di religione, sottolineando che "non potrebbe aversi autentico rispetto della libertà religiosa individuale e collettiva se non avendo la concreta possibilità di disporre di luoghi ove esercitare liberamente il proprio culto";
- il crescente interesse per le esigenze religiose della popolazione è stato dimostrato successivamente con la previsione, da parte dello Stato, di limiti urbanistici generali, e, da parte delle regioni, con l'impegno di garantire, attraverso proprie leggi, una riserva di spazi ad attrezzature di interesse comune, anche "religiose". In questo senso: la c.d. "legge ponte", del 7 agosto 1967, n. 765, che ha determinato gli standard urbanistici per le attività edilizie da compiersi, e il Decreto Min. di attuazione del 2 aprile 1968, n. 1444, che ha sancito l'obbligatorietà di una quota minima inderogabile di spazi pubblici riservata ad aree per attrezzature di interesse comune, "religiose", culturali, sanitarie, sociali, assistenziali;
- la costruzione di nuovi edifici di culto ad opera delle confessioni acattoliche non può subire limitazioni legislative speciali (art. 20 Cost.);

- La giurisprudenza, in varie occasioni, ha esaminato il rapporto tra diritto di edificare, gestione urbanistica delle aree da parte dei pubblici poteri e diritto di libertà dei singoli di godere di spazi adeguati per la pratica di culto. Il Tar Veneto, con sentenza dell'11 maggio 1987, n. 401 - confermata in appello dal Consiglio di Stato, V, 1° giugno 1992, n. 489 - ha stabilito che la costruzione di un centro religioso dell'Associazione cristiana dei Testimoni di Geova costituisce "opera di urbanizzazione secondaria" indipendentemente dalla sua attinenza, sotto il profilo delle dimensioni, al quartiere nel quale sorge, con conseguente esonero dal pagamento degli oneri di urbanizzazione, in base all'art. 9, lett. f., Legge 28 gennaio 1977, n. 10, all'epoca applicabile. Il TAR Sicilia, con la sentenza del 25 giugno 2002, n. 1122, ha respinto la tesi circa la possibilità di far sorgere una chiesa solo in un'area omogenea specifica del piano regolatore; le parrocchie sono state considerate compatibili con la destinazione residenziale delle aree. Il Consiglio di Stato, con la sentenza del 14 dicembre 2004, n. 8026 ha affermato l'ammissibilità della costruzione di edifici di culto in zone destinate dallo strumento urbanistico comunale a residenza e attività terziarie e ricettive ma anche ad attrezzature pubbliche o collettive; il Tar Friuli-Venezia Giulia, con sentenza del 22 dicembre 2001, n. 896 ha dichiarato la illegittimità di norme tecniche di attuazione del piano regolatore comunale, gravemente limitative della possibilità di realizzare in generale opere di urbanizzazione;
- Che le aree da destinare alla costruzione di edifici di culto sono, ai sensi dell'art.4 della Legge n° 847 del 29/09/1964, annoverate tra le opere di urbanizzazione secondaria e che le stesse sono ricomprese negli spazi pubblici o riservati alle attività collettive di cui all'art.3 del D.M. n°1444 del 02/04/1968;
- l'art. 1 della L.R. Puglia n. 4 del 04/02/1994 recante "Norme in materia di edilizia di culto ed utilizzazione degli oneri di urbanizzazione", ha definito gli edifici di culto e le opere annesse destinate all'esercizio dello stesso, come gli immobili destinati al culto;
- le strutture funzionalmente connesse con le attività per l'esercizio del culto;
- gli immobili adibiti nell'esercizio del ministero pastorale, od attività educative, culturali, sociali, ricreative e di ristoro che non abbiano fini di lucro;
- con deliberazione n. 27 del 23.10.2012, esecutiva ai sensi di legge, il Consiglio comunale ha deliberato, tra l'altro di **"prendere atto che [...] non esistono aree da assegnare in diritto di proprietà e/o in diritto di superficie per la realizzazione di programmi costruttivi di ERP, mentre restano da assegnare circa 14.000 mq. per la realizzazione di urbanizzazioni secondarie"**.

Ritenuto in accoglimento della richiesta di concedere in diritto di superficie l'area richiesta, previa istruttoria del competente ufficio da sottoporre all'attenzione del Consiglio Comunale, ai sensi dell'art. 42, comma 2, lett. **b)** del D.Lgs. n° 267/2000;
Visto lo statuto dell'Ente.

Visti:

il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del Dirigente responsabile del Settore Urbanistica, espresso ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n° 267/2000;

il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile del Dirigente responsabile del Settore Finanze, espresso ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n° 267/2000;

Dato atto del visto di conformità apposto dal Segretario Generale, espresso ai sensi dell'art. 97, comma 2, del D.Lgs. n° 267/2000;

Con voti unanimi espressi in forma palese,

DELIBERA

1. La premessa è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
2. Di esprimere la volontà di concedere in diritto di superficie, in favore della Congregazione Cristiana dei Testimoni di Geova, un'area della estensione di circa mq.2000;
3. Di dare mandato al Dirigente del Settore Edilizia-Urbanistica di procedere:
 - ✓ alla verifica della fattibilità dell'opera proposta sull'area richiesta o, in subordine, su altra area da individuarsi fra quelle di cui alla deliberazione di Consiglio Comunale n. 27 del 23.10.2012, da comunicare preventivamente alla parte al fine del prosieguo dell'iter istruttorio;
 - ✓ alla predisposizione di apposito schema di convenzione per la concessione dell'area in diritto di superficie per la durata di anni 99, a titolo oneroso, sulla base di quanto stabilito con deliberazione di Consiglio comunale n° 27 del 23/10/2012.

e, tanto, al fine della adozione da parte del Consiglio Comunale degli atti conseguenti, ai sensi dell'art. 42, comma 2, lett. **b)** del D.Lgs. 18/08/2000, n° 267.

Con successiva unanime votazione, considerata l'urgenza,

DELIBERA

di rendere la presente deliberazione, con voti resi in forma palese, immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, 4° comma del D. Lgs. 18/08/2000, n° 267.